

Deliberazione n. 260/2020/PRNO



REPUBBLICA ITALIANA
SEZIONE DI CONTROLLO PER IL TRENTINO - ALTO ADIGE/SÜDTIROL
SEDE di TRENTO

composta dai Magistrati:

Anna Maria Rita LENTINI	Presidente
Alessia DI GREGORIO	Consigliere
Tullio FERRARI	Consigliere (relatore)
Paola CECCONI	Referendario

Nella Camera di consiglio del 11 dicembre 2020

VISTI gli artt. 81, 97, 100, secondo comma, 117 e 119 della Costituzione;

VISTO l'art. 79, c. 3 e 4, del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670 di approvazione dello Statuto speciale per la Regione Trentino-Alto Adige/Südtirol;

VISTO l'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 1988, n. 305, e successive modificazioni, concernente norme di attuazione dello Statuto speciale per la Regione Trentino-Alto Adige/Südtirol per l'istituzione delle Sezioni di controllo della Corte dei conti di Trento e di Bolzano;

VISTO il Testo Unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con R.D. 12 luglio 1934, n. 1214, e successive modificazioni;

VISTA la legge 14 gennaio 1994, n. 20, recante disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti;

VISTO il regolamento (14/2000) per l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti, deliberato dalle Sezioni Riunite della Corte dei conti in data 16 giugno 2000 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, recante il Testo unico delle leggi sull'ordinamento dei comuni;

VISTA la legge 5 giugno 2003, n. 131, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3;

VISTO l'art. 1, c. 166 e seguenti, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (legge finanziaria per il 2006), che obbliga gli organi di revisione degli enti locali ad inviare alle Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti apposite relazioni in ordine ai bilanci preventivi e ai rendiconti degli enti;

VISTO il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli artt. 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42;

VISTO l'art. 49 della l.p. 9 dicembre 2015, n. 18, secondo il quale gli enti locali e loro enti e organismi strumentali applicano le disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio contenute nel d.lgs. n. 118/2011, nonché relativi allegati, con il posticipo di un anno dei termini previsti dal medesimo decreto e quindi a partire dall'esercizio 2016;

VISTI gli artt. 3 e 11-bis del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito in legge 7 dicembre 2012, n. 213, in materia di rafforzamento della partecipazione della Corte dei conti al controllo sulla gestione finanziaria delle regioni e degli enti locali;

VISTO l'art. 9, c. 1 *quinquies*, del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2016, n. 160;

VISTO il "Codice degli Enti locali della Regione autonoma Trentino-Alto Adige", approvato con l.r. 3 maggio 2018, n. 2 e s.m;

VISTA la deliberazione di questa Sezione n. 111/2017/INPR, con la quale è stato confermato l'obbligo degli Enti locali della provincia di Trento di trasmissione alla banca dati BDAP, ai sensi dell'art. 227, c. 6, del Tuel e dell'art. 1, c. 6, del DM 12 maggio 2016, dei rendiconti armonizzati già a partire dall'esercizio 2016, per consentire la funzione di controllo esterno intestata alla Corte dei conti;

VISTA la deliberazione n. 12/2019/INPR della Sezione delle Autonomie della Corte dei conti, con la quale sono state approvate le linee guida e il questionario cui devono attenersi, ai

sensi dell'art. 1, commi 166 e seguenti, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, gli Organi di revisione economico – finanziaria degli enti locali nella predisposizione delle relazioni sui rendiconti dell'esercizio 2018;

VISTA la deliberazione n. 1/2020/INPR di questa Sezione di controllo della Corte dei conti con cui sono stati approvati il programma dei controlli e delle analisi per l'anno 2020;

VISTA la nota dell'Unità di missione strategica Coordinamento enti locali, politiche territoriali e della montagna della Provincia autonoma di Trento prot. n. P324/2020/29-2020-14/GG del 28 agosto 2020 (prot. Corte dei conti n. 1726 di pari data), con la quale sono stati comunicati gli esiti delle verifiche effettuate dalla Provincia, riferiti all'esercizio 2018, in merito al rispetto da parte dei Comuni del pareggio di bilancio e del contenimento della spesa corrente. L'Ente vigilante ha confermato che tutti i Comuni hanno conseguito l'obiettivo del pareggio di bilancio come disciplinato dalle leggi n. 243/2012 e n. 232/2016; ha altresì riferito di aver verificato per i Comuni di Predaia, San Lorenzo Dorsino e Valdaone, enti costituiti il 1° gennaio 2015 a seguito dei processi di fusione, il raggiungimento degli obiettivi di risparmio sul rendiconto 2018 previsti dalla delibera della Giunta provinciale n. 1228/2016 - Allegato n. 2;

CONSIDERATO che il Comune di Terragnolo, avendo una popolazione inferiore ai 5 mila abitanti, si è avvalso della facoltà di non adottare la contabilità economico-patrimoniale per l'anno 2018, ai sensi dell'art. 232, c. 2, del TUEL, e di non predisporre il bilancio consolidato in virtù di quanto stabilito dall'art. 233-bis, c. 3, del TUEL;

VISTA la deliberazione di questa Sezione n. 118/2020/INPR del 28 luglio 2020 con la quale sono state definite le modalità e le procedure di controllo dei rendiconti dei Comuni della provincia di Trento per l'esercizio finanziario 2018;

RILEVATO che dall'esame delle risultanze di rendiconto per l'esercizio 2018 desunti dalla banca dati BDAP per il Comune di Terragnolo le anomalie degli indicatori gestionali hanno superato la soglia di rilevanza definita con la deliberazione di questa Sezione n. 118/2020/INPR del 28 luglio 2020 e, pertanto, l'Ente è stato sottoposto ad un controllo di tipo più analitico mediante un'articolata istruttoria e specifico contraddittorio sulla base della verifica della documentazione a supporto del rendiconto 2018;

ESAMINATO il questionario sul rendiconto 2018 trasmesso a questa Sezione di controllo il 23 settembre 2019 dall'Organo di revisione economico-finanziaria del Comune di Terragnolo tramite inserimento nel Sistema informativo "Contabilità territoriale" (ConTe) della Corte dei conti;

ESAMINATA la relazione dell'Organo di revisione sulla proposta di deliberazione consiliare del rendiconto della gestione 2018 inviata a questa Sezione di controllo dall'Organo di revisione economico-finanziaria del medesimo Comune;

RILEVATO che il Comune di Terragnolo ha approvato il rendiconto 2018 in data 21 maggio 2019 in ritardo rispetto al termine di legge fissato al 30 aprile 2019 ed ha inviato i dati alla BDAP in data 29 maggio 2019;

VISTA la nota prot. n. 2143 del 13 ottobre 2020 con la quale il Magistrato istruttore ha comunicato all'Ente e all'Organo di revisione le principali criticità emerse in fase istruttoria;

ESAMINATA la nota di chiarimenti trasmessa dall'Organo di revisione del Comune di Terragnolo, prot. Corte dei conti n. 2379 del 26 ottobre 2020, integrata con alcuni allegati in data 18 novembre 2020 (prot. 2654 e 2655) nella quale viene confermato, tra l'altro che, nel periodo di inadempienza agli obblighi sopra richiamati, ai sensi dell'art. 13, c. 1 quinquies, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, l'Ente non ha proceduto ad assunzioni di personale;

CONSIDERATO altresì che l'Organo di revisione ha dichiarato nella relazione-questionario sul rendiconto 2018 del Comune di Terragnolo che non vi sono gravi irregolarità per le quali la Sezione deve adottare apposita pronuncia;

RITENUTO di non procedere ad ulteriore attività istruttoria;

VISTO il d.l. 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni nella l. 24 aprile 2020, n. 27 e s.m., concernente: *"Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19. Proroga dei termini per l'adozione di decreti legislativi"* ed in particolare l'art. 85, c. 8-bis, secondo il quale *"Le udienze, le adunanze e le camere di consiglio possono essere svolte mediante collegamento da remoto, anche in deroga alle vigenti disposizioni di legge, secondo le modalità tecniche definite ai sensi dell'articolo 6 del codice di cui al decreto legislativo 26 agosto 2016, n. 174"*, disposizione da ultimo confermata dall'art. 26 del d.l. n. 137 del 28 ottobre 2020;

RITENUTO pertanto opportuno svolgere l'odierna Camera di consiglio in modalità telematica attraverso il collegamento simultaneo di tutti i partecipanti in videoconferenza (pc con programma Microsoft Teams), con la possibilità di intervento, di visione e scambio degli atti, tutti liberamente disponibili in formato digitale, al fine di assicurare le misure di contrasto alla diffusione del COVID-19;

DATO ATTO che tutti i componenti del Collegio hanno assicurato l'esclusiva loro presenza nella stanza dalla quale viene effettuato il collegamento e la natura riservata della riunione;

VISTA l'ordinanza n. 29/2020 di data 10 dicembre 2020 con la quale il Presidente della Sezione ha convocato il Collegio per l'odierna Camera di consiglio con svolgimento mediante collegamento da remoto;

UDITO il magistrato relatore, Tullio FERRARI, designato con ordinanza del Presidente n. 18/2020 del 29 luglio 2020, ed esaminata la documentazione agli atti;

considerato in fatto e in diritto

1. Ai sensi dell'art. 1, commi 166 e seguenti, della Legge 23 dicembre 2005, n. 266, l'Organo di revisione del Comune di Terragnolo ha compilato il questionario consuntivo 2018 inerente al rendiconto 2018.

Dall'esame dei dati di consuntivo 2018 dell'Ente si rilevano le seguenti risultanze finali:

- Risultato di amministrazione(A)	934.174,77
- Risultato di amministrazione disponibile (E)	276.862,31
- Fondo finale di cassa	320.859,18
- Anticipazioni di cassa	0,00
- Capacità di riscossione	44,41 %
- Residui attivi finali	2.772.527,56
- Fondo crediti di dubbia esigibilità	47.866,56
- Residui passivi finali	1.591.954,13
- Equilibrio di parte corrente	69.187,15
- Equilibrio complessivo	240.587,16
- Incidenza dell'indebitamento sulle entrate correnti	60,22 %

A seguito delle attività di verifica, il Magistrato istruttore ha instaurato con l'Ente regolare contraddittorio, comunicando al Sindaco e all'Organo di revisione gli esiti dell'istruttoria con invito a presentare osservazioni o controdeduzioni.

In particolare, dall'esame istruttorio della documentazione di consuntivo 2018 sono emerse le seguenti criticità e aspetti da approfondire:

- tardiva approvazione del rendiconto;
- elevato indicatore di tempestività dei pagamenti (16,12 gg);

- disallineamenti tra gli accertamenti per contrasto all'evasione tributaria indicati nella relazione del revisore (euro 2.417,77) e quelli indicati nel questionario (5.117,77); richiesta di chiarimenti in ordine alle attività di controllo dei versamenti dei tributi comunali;
- ridotta capacità di riscossione del titolo I (69,27%), del titolo III (56,94%) e del totale entrate (44,41), nonché elevata consistenza dei residui del titolo III (euro 393.164,58 di cui 114.495,99 ante 2014);
- residui attivi eliminati in sede di riaccertamento ordinario (euro 68.990,92 per la parte corrente ed euro 53.953,27 per la parte in conto capitale): richiesta di informazioni sulle poste stralciate;
- entrate di natura non ricorrente ed effetti sul risultato di amministrazione e sugli equilibri di bilancio 2018;
- aumento della spesa corrente dell'esercizio 2018 rispetto al 2017 (+6,70%), nonché elevata incidenza della spesa del personale (43,08% delle spese correnti);
- presenza di quote accantonate dell'avanzo di amministrazione da precisare (altri accantonamenti per euro 147.682,16), nonché contabilizzazione nell'avanzo libero dei finanziamenti accertati per spese di investimento non impegnate e non contemplate nel fondo pluriennale vincolato;
- incarichi di consulenza: richiesta di chiarimenti;
- spese di rappresentanza: richiesta di chiarimenti;
- mancata pubblicazione sul sito istituzionale degli allegati al rendiconto, nonché dei debiti e dei creditori del IV trimestre 2018.

L'Organo di revisione ha trasmesso le proprie osservazioni e controdeduzioni, allegando documenti. Ha, inoltre, riferito in merito alle misure consequenziali assunte dall'Ente a parziale superamento delle criticità segnalate con la delibera di questa Sezione n. 67/2020/PRSE.

In esito all'attività di controllo, la Sezione ritiene di non procedere con un ulteriore supplemento istruttorio, non essendo emerse, allo stato degli atti, gravi irregolarità.

In ogni caso, in ossequio alla natura dinamica del controllo espletato in tale sede, che impone, al fine di far emergere la concreta situazione economico-finanziaria dell'ente, una visione prospettica degli atti del ciclo di bilancio nei vari esercizi, e in funzione dell'adozione "*di effettive misure correttive funzionali a garantire il rispetto complessivo degli equilibri di bilancio*" (Corte Cost. 60/2013), la Sezione può segnalare agli Enti anche irregolarità contabili non gravi o meri sintomi

di precarietà, criticità o difficoltà gestionali, al fine di prevenire l'insorgenza di eventuali future situazioni di deficitarietà o di squilibrio, idonee a pregiudicare la sana gestione finanziaria che deve caratterizzare l'amministrazione di ciascun ente.

Pertanto, il Collegio ritiene necessario formulare i rilievi indicati nel dispositivo anche per una eventuale successiva attività di monitoraggio, fermo restando che l'assenza di uno specifico rilievo su elementi non esaminati non costituisce di per sé valutazione positiva.

P.Q.M.

La Corte dei conti, Sezione regionale di controllo per il Trentino-Alto Adige – sede di Trento:

- 1) accerta che dall'esame dei dati di rendiconto 2018 del Comune di Terragnolo non emergono allo stato degli atti gravi irregolarità;
- 2) rileva che dalla documentazione agli atti, acquisita in sede di verifica del rendiconto di gestione 2018, l'Ente ha rispettato il saldo di finanza pubblica;
- 3) conclude, allo stato degli atti, il procedimento di controllo del rendiconto di gestione per l'esercizio finanziario 2018 del Comune di Terragnolo, invitando al contempo l'Ente nella propria attività gestionale:
 - ad assicurare la tempestiva approvazione del rendiconto di gestione;
 - ad assicurare il pagamento delle transazioni commerciali nei termini normativamente fissati, pur prendendo atto, da quanto riferito, del significativo miglioramento del relativo indicatore;
 - ad osservare scrupolosamente i principi contabili del d.lgs. n. 118/2011 e s.m., con riferimento ai criteri di accertamento delle entrate derivanti dal recupero dell'evasione tributaria ed assicurare l'allineamento dei valori riportati nella relazione dell'Organo di revisione, nel questionario, nel rendiconto.;
 - a potenziare le iniziative dirette a migliorare le percentuali di riscossione delle entrate con riferimento particolare al titolo III;
 - a classificare correttamente le entrate e le spese di natura non ricorrente;
 - a proseguire nelle iniziative per il contenimento delle spese di natura non obbligatoria nonché assicurare il monitoraggio delle altre spese al fine di migliorare l'efficienza dei processi di erogazione garantendo il rispetto degli standard di qualità dei servizi resi alla cittadinanza;

- a considerare nel calcolo del FCDE, e non negli altri accantonamenti del risultato di amministrazione, gli accertamenti iscritti nel Titolo III delle entrate e relativi a contratti per vendita legname stipulati con una ditta insolvente;
- a vincolare o destinare nelle quote dell'avanzo di amministrazione gli accertamenti di finanziamenti per spese di investimento non impegnate e non confluite nel fondo pluriennale vincolato al fine di assicurare la copertura finanziaria degli oneri per la realizzazione delle opere finanziate ed accertate e la cui esigibilità si manifesta negli esercizi successivi;
- a garantire il puntuale assolvimento degli obblighi di pubblicazione degli allegati al rendiconto.

Resta fermo che quanto accertato in questa sede, per i connotati propri di questo modulo di verifica, non attiene alla regolarità dei comportamenti sottostanti agli atti sottoposti al controllo, i quali potranno essere valutati nelle competenti sedi.

Rammenta l'obbligo di pubblicazione della presente pronuncia ai sensi dell'art. 31 del d.lgs. n. 33/2013.

Copia della presente pronuncia sarà trasmessa a cura del Dirigente della segreteria, al Presidente del Consiglio comunale, al Sindaco nonché all'Organo di revisione del Comune di Terragnolo.

Così deciso nella Camera di consiglio del giorno 11 dicembre 2020.

Il Magistrato relatore

F.to digitalmente Tullio FERRARI

Il Presidente

F.to digitalmente Anna Maria Rita LENTINI

Depositata in segreteria

Il Dirigente

F.to digitalmente Anna Maria GUIDI